



San Gallo, 27 aprile 2022

Comunicato stampa delle sentenze E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022

Criteria più severi per i trasferimenti verso la Grecia

Il Tribunale amministrativo federale precisa la sua giurisprudenza sul carattere ragionevolmente esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia delle persone che beneficiano della protezione internazionale. Per le persone vulnerabili valgono d'ora in avanti criteri più severi.

Il 1° marzo 2020 è entrata in vigore in Grecia la legge n. 4636/2019 «sulla protezione internazionale e altre misure» («On international Protection and other Provisions»). La legge ha vaste ripercussioni sulla situazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Le prestazioni accordate ai richiedenti l'asilo vengono sospese 30 giorni dopo l'accoglimento della domanda d'asilo o della decisione con cui è concesso uno statuto di protezione sussidiario. In Grecia, il problema essenziale per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto alla protezione risiede nella mancanza di accesso a un alloggio dignitoso. Queste persone incontrano difficoltà anche nell'accesso all'assistenza sanitaria, alle prestazioni di sicurezza sociale, al mercato del lavoro ed alla formazione.

Esecuzione dell'allontanamento ancora ammissibile

Anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, il Tribunale amministrativo federale (TAF) mantiene la propria giurisprudenza, secondo cui le persone che beneficiano di uno statuto di protezione in Grecia possono di principio essere ritrasferite nello Stato ellenico. Nonostante le carenze descritte, il sistema di accoglienza non può essere considerato disfunzionale. Non sarebbe giusto ritenere che ogni persona trasferita in detto Paese rischi di subire un trattamento contrario al diritto internazionale.

Criteria più severi per le persone vulnerabili

Sebbene il TAF parta ancora dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia sia da considerarsi ragionevolmente esigibile per i beneficiari di uno statuto di protezione riconosciuto, esso subordina il trasferimento al soddisfacimento di fattori favorevoli per alcune categorie di persone determinate. Così, per le famiglie con bambini il trasferimento è ragionevolmente esigibile soltanto se sussistono premesse o circostanze favorevoli. Per i minorenni non accompagnati e i malati gravi il Tribunale ritiene invece di principio inesigibile

l'esecuzione dell'allontanamento, a meno che non sussistano condizioni particolarmente favorevoli. La Segreteria di Stato della migrazione è invitata a procedere ad accurati accertamenti in questi casi.

Questa decisione è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio

Addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86

+41 (0)79 619 04 83

medien@bvger.admin.ch

Andreas Notter

Responsabile della comunicazione

+41 (0)58 468 60 58

+41 (0)79 460 65 53

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 72 giudici (64.5 ETP) e 365 collaboratori (305.6 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 6500 decisioni l'anno.